

Supplenze temporanee:
la Corte dei Conti dà ragione ai Cobas

Considerato legittimo conferire supplenze per assenze inferiori ai presunti limiti previsti da norme e finanziarie.

Finalmente un po' di chiarezza su una questione che sta rendendo ingovernabili le nostre scuole e che conferma quanto affermiamo da tempo: quando non ci sono docenti con ore a disposizione o disponibili a fare "ore eccedenti" i supplenti possono essere chiamati fin dal primo giorno di assenza del titolare.

La Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello (Sent. 59/2004) ha infatti ribaltato una sentenza di primo grado con la quale la Corte dei Conti del Lazio (559/2003) aveva ritenuto responsabile di danno erariale una Preside che aveva conferito supplenze temporanee prima che l'assenza superasse i limiti imposti dalla normativa vigente.

I fatti risalgono a metà degli anni '90, quando la Preside di un Istituto tecnico nominò supplenti per assenze di titolari inferiori agli 11 giorni (allora l'art. 21 comma 14 OM 371/94 prevedeva la nomina dopo assenze superiori ai 10 giorni), ma le motivazioni della sentenza si applicano a maggior ragione nella situazione ancora più critica determinata dalle ultime Finanziarie.

Inoltre la stessa positiva e giustificativa valutazione che la Corte esprime a proposito del fatto che la nomina dei supplenti *"ha consentito la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura"*, riporta la questione delle sostituzioni in un ambito più qualificato e didatticamente congruente rispetto a quello limitato a mere problematiche di spesa. La supplenza è infatti vista come garanzia dell'attività didattica che - proseguendo nel ragionamento - non può essere degradata a mortificante sorveglianza. Pertanto, scontata l'evidente illegittimità della distribuzione in classi diverse degli alunni nella cui classe è assente l'insegnante, anche la stessa supplenza con docenti a disposizione, o disponibili a "ore eccedenti", titolari di insegnamento diverso da quello del collega assente non sembra poter garantire la continuità dell'attività didattica di cui parla la [Sentenza 59/2004](#)